RACCOMANDAZIONE N. 1835/81/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

agli Stati membri, concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando che la situazione attuale del mercato dell'acciaio richiede un intervento energico sui prezzi di vendita dei prodotti siderurgici e di conseguenza un controllo più rigoroso della Commissione sull'osservanza delle norme in materia di prezzi e che con decisione n. 1834/81/CECA del 3 luglio 1981, che modifica la decisione n. 30-53 dell'Alta Autorità [1], la Commissione ha fornito ulteriori precisioni circa gli obblighi delle imprese relativamente alla loro organizzazione di vendita;

considerando che il mercato dell'acciaio costituisce un insieme nel quale i commercianti svolgono un ruolo importante, visto che tramite loro è smerciata oltre la metà degli acciai venduti nella Comunità sotto forma di vendite dirette o da magazzino, comprese le vendite di prodotti importati da paesi terzi;

considerando che per assicurare una disciplina efficace in materia di prezzi è necessario che tutto il mercato sia sottoposto a tale disciplina e che la Commissione completi le sue azioni sui prezzi utilizzando i poteri che le sono conferiti dall'articolo 63, paragrafo 3, del trattato, affinché le imprese distributrici dell'acciaio rispettino le norme in materia di prezzi e le condizioni di vendita analoghe a quelle imposte alle imprese di produzione dall'articolo 60 del trattato e dalle sue decisioni di applicazione;

considerando che queste disposizioni debbono essere applicate a tutte le categorie e tipi di acciaio indicate nel trattato, prodotti nella Comunità o provenienti da paesi terzi, e che tali disposizioni debbono applicarsi a tutti i tipi di commercio per le vendite dirette e per le vendite da magazzino;

considerando che non è tuttavia opportuno estendere gli obblighi del commercio a tutte le imprese di distribuzione, in quanto alcune di esse hanno un fatturato poco importante; che a tali condizioni gli obblighi da imporre al commercio possono essere limitati alle imprese distributrici il cui fatturato di rivendita è di almeno 12 000 tonnellate/anno;

considerando che le imprese di distribuzione appartenenti ad uno stesso gruppo debbono essere soggette agli obblighi qualora il cumulo del loro fatturato di rivendita raggiunga o superi il tonnellaggio minimo annuo di cui sopra, dato che agiscono come un'unica entità;

considerando che, per evitare ogni discriminazione, si debbono trattare nella stessa maniera le imprese di distribuzione che smerciano prodotti siderurgici di competenza del trattato, trasformati da altri prodotti d'acciaio, particolarmente le imprese di srotolamento dei nastri larghi a caldo che effettuano un'operazione di trasformazione mediante il taglio in lamiere o il taglio in nastri;

considerando che l'attuazione della presente raccomandazione implica necessariamente in alcuni Stati membri procedure legislative ed altri provvedimenti che richiedono un certo tempo e che è pertanto necessario concedere un periodo sufficiente — fino al 30 giugno 1982 — per l'applicazione effettiva della medesima; che nel frattempo la Commissione, mediante la sua decisione n. 1836/81/CECA ai sensi dell'articolo 95, impone direttamente alle imprese di distribuzione obblighi equivalenti; che gli Stati membri debbono pertanto assicurare il rispetto e il controllo di questi obblighi soltanto da questa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1982 e sino al 30 giugno 1984 gli Stati membri applicano misure atte a garantire che le imprese di distribuzione dell'acciaio di cui all'articolo 2 siano sottoposte agli obblighi della presente raccomandazione e a far rispettare tali obblighi mediante controlli appropriati e le sanzioni precisate all'articolo 16.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese prima del 1° gennaio 1982.

[1] GU della CECA del 4. 5. 1953, pag. 109.

Articolo 2

1. La presente raccomandazione è applicabile alle imprese di distribuzione della Comunità che effettuano vendite dirette e vendite ex magazzino, all'interno del mercato comune, dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I del trattato ad eccezione del rottame, a condizione che:

— si procurino tutto o parte dell'acciaio, direttamente presso imprese di produzione della Comunità o di paesi terzi

e

— la quantità di acciaio da loro rivendute, sommate eventualmente a quelle rivendute dalle società madri e/o filiali e succursali siano di almeno 12 000 tonnellate l'anno, facente fede il risultato dell'ultimo esercizio annuale,

e

— non siano organizzazioni di vendita ai sensi della decisione n. 30-53,

qui di seguito denominate «negozianti di acciaio».

2. Sono considerate «negozianti di acciaio» e quindi soggette alle stesse norme anche le imprese di distribuzione di cui al paragrafo 1 che commercializzano i prodotti di acciaio dopo averli trasformati. Vi è trasformazione ai sensi della presente raccomandazione allorché i prodotti di acciaio di cui all'allegato I del trattato CECA sono trasformati in altri prodotti di acciaio compresi nello stesso allegato, attraverso un'operazione che non sia la laminatura.

3. Se il fatturato annuo di rivendita dell'acciaio di un'impresa di distribuzione raggiunge o supera il tonnellaggio minimo annuo stabilito al paragrafo 1, le disposizioni della presente raccomandazione saranno applicabili a detta impresa a partire dall'anno civile successivo.

Articolo 3

I negozianti di acciaio sono tenuti a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita per le vendite dirette e le vendite ex magazzino, conformemente alle disposizioni che seguono e a comunicarli a un servizio designato dallo Stato membro.

Una società madre che commercia in acciaio può pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita valevoli anche per le sue filiali e succursali.

Articolo 4

Tutti i listini dei prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categorie di prodotti;

b) gli extra da applicare, specificando:
   — gli extra per dimensioni e lunghezze,
   — le maggiorazioni per qualità e gradazioni,
   — le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata,
   — le tolleranze non soggette a sovrapprezzo,
   — le maggiorazioni per tolleranze ridotte,
   — tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) quando vi è applicazione:

   sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di rimunerazioni concesse ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

Articolo 5

I listini dei prezzi di un negoziante di acciaio non possono fare riferimento a prodotti che non siano effettivamente offerti sul mercato dal negoziante di acciaio in questione.

Articolo 6

1. a) I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili soltanto allo scadere del secondo giorno utile dopo invio al servizio designato dallo Stato membro.

b) Il negoziante di acciaio è tenuto a comunicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta.

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita.

Articolo 7

1. Per le vendite dirette, il negoziante di acciaio può ottemperare all'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita inserendo la seguente clausola nel proprio listino, secondo la provenienza:

a) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate, e le seguenti maggiorazioni . . .».

b) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della Commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni . . .».

c) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi di base all'importazione pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni . . .».

2. Nell'ambito di contratti di vendita conclusi tra il produttore e il negoziante di acciaio, da un lato, nonché fra il negoziante di acciaio e il suo cliente acquirente della merce, dall'altro, vi è vendita diretta allorché l'invio della merce viene effettuato direttamente dal produttore al cliente del negoziante di acciaio o secondo le istruzioni del cliente. Tutte le altre vendite sono da magazzino.

Articolo 8

I negozianti di acciaio possono non pubblicare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In questo caso sono tenuti a precisare sulle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Articolo 9

Costituisce pratica vietata il fatto che un negoziante di acciaio applichi nel mercato comune condizioni disuguali (articolo 11) a operazioni commerciali comparabili (articolo 10).

Articolo 10

1. Sono equiparabili le operazioni:

a) concluse con acquirenti

— che si trovino in concorrenza fra loro,

— che fabbrichino prodotti identici o simili,

— che svolgano le stesse funzioni commerciali, e

b) che riguardino prodotti identici o simili, e

c) le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscano in maniera sensibile.

2. Non sono equiparabili le transazioni fra le cui stipule sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi o delle condizioni di vendita da parte del negoziante di acciaio.

Articolo 11

1. Non costituiscono condizioni disuguali le condizioni differenti applicate da un negoziante di acciaio a transazioni equiparabili, tenendo adeguatamente conto delle differenze nelle prestazioni o nell'esecuzione delle transazioni.

2. Si ha applicazione di condizioni disuguali qualora un negoziante di acciaio conceda, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, termini di pagamento più favorevoli di quelli che egli applica generalmente a transazioni equiparabili.

Articolo 12

I negozianti di acciaio che fanno valere che talune transazioni non sono equiparabili (articolo 10) o che talune condizioni non sono disuguali (articolo 11) sono tenuti a comunicare, su richiesta del servizio designato dal governo dello Stato membro, le circostanze e i fatti giustificativi appropriati.

Articolo 13

1. Quando un negoziante di acciaio allinea la sua offerta sul listino di un concorrente, costituisce pratica vietata l'applicazione di condizioni che assicurino all'acquirente un prezzo effettivo franco consegna, inferiore al prezzo a cui l'acquirente potrebbe ottenere il prodotto dal concorrente.

2. Il prezzo franco consegna deve tener conto, oltre che dei prezzi e delle condizioni, anche delle spese di trasporto, delle maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, così come dei ribassi o ristorni di cui lo stesso beneficia.

3. Quando un negoziante di acciaio allinea la sua offerta sulle condizioni fatte da un concorrente esterno alla Comunità, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

4. I negozianti di acciaio che fanno valere di aver allineato la loro offerta al prezzo franco destinazione inferiore di un concorrente del mercato comune o di un concorrente esterno alla Comunità, sono tenuti a comprovare, su richiesta del servizio designato dallo Stato membro, che esistevano le condizioni richieste per l'allineamento e che nel calcolo del prezzo di allineamento essi hanno rispettato le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.

La condizione necessaria ad un tale allineamento è che esso sia stato reso necessario dall'effettiva concorrenza del concorrente esterno alla Comunità.

Articolo 14

Costituisce pratica vietata l'inclusione nel prezzo richiesto all'acquirente dell'importo di imposte o tasse per le quali il negoziante di acciaio ha diritto ad esonero o a ristorno.

Articolo 15

I negozianti di acciaio sono tenuti a comunicare tutte le informazioni necessarie al servizio designato dallo Stato membro, che può far procedere a tutte le verifiche necessarie al controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Per le esigenze di tali controlli, i negozianti di acciaio sono obbligati a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o mandatari dello Stato membro incaricati di svolgere il controllo una documentazione contabile e commerciale comprendente almeno i documenti indicati di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 1 della decisione n. 14-64 sulla quale la Commissione ha pubblicato una comunicazione [1].

Articolo 16

1. I negozianti di acciaio che contravvengono alle disposizioni degli articoli da 2 a 14 sono passibili di ammende che possono andare fino al doppio del valore delle vendite irregolari. In caso di recidiva, il massimo di cui sopra viene raddoppiato.

2. I negozianti di acciaio che violano le disposizioni dell'articolo 15 possono essere condannati a pagare un'ammenda il cui importo massimo sarà dell'1 % del fatturato annuo e una penalità di mora il cui importo massimo sarà pari al 5 % del fatturato giornaliero medio per giorno di ritardo.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

[1] GU del 18. 7. 1964, pag. 1967/64.